

qu. juo 1948

1

Willanova Pasquale

S. Martino Valle
Candina

=====

in riferimento ai rilievi contestati ai sottoscritti con prefettizia n. 4325-29 Gab. notificataci dal sig. sindaco di S. Martino V.C. il 25.10.1947, ci si pregia significare le giustificazioni di cui appresso:

al rilievo n.1) - nel servizio annuario è risultato, che furono emesse in sopra più delle razioni noraml, per il periodo gennaio-agosto 1946 buoni per quintali 14,20 di pane e 2,78 di pasta. Si fa osservare che i buoni emessi recano i nomi dei beneficiari e furono anche sentiti dal Commissario inculrente dott. Maresca, dichiarando che effettivamente avevano consumati tali generi. Si precisa inoltre che in ordine a tali erogizioni si chiese ed ottenne l'autorizzazione dal Prefetto ed essa fu concessa a condizione che dietro l'aiuto alle famiglie più disagiate non si nascondesse re fini speculativi. Di finalità di tal genere non se ne sono assodate e i beneficiati rispondono ai nomi dei più indigenti operai disoccupati del Comune senza distinzione di colore politico.

al rilievo n.2) Per la questione dell'assegnazione dei tagliandi dell'olio ai produttori di grasso suini di peso inferiore ai Kg. 80 viv si fa rilevare: il sottoscritto interpellò il veterinario comunale il quale ci metteva a conoscenza dei seguenti estremi: "un maiale del peso vivo di Kg. 80 dà un peso netto di Kg. 50, a sua volta decurtato delle estremità ed essa dà un peso carne di Kg. 40, il quantitativo di grasso ricavabile da una bestia di tal peso è molto modesto e forse non riesce a coprire nemmeno la quota che egli deve versare agli ammassi di Kg. 5". Tale questione fu sottoposta al Prefetto che ritenne esatte giuste ed acce un provvedimento nel senso che per le mene avessero diritto ad ottenere la reazione benchè modesta di olio.

al rilievo n.3) Circa il discarico all'esercente De Lucia Olimpia di quantitativi di sapone zucchero ed olio e la chiusura della partita, si eccipisce che se una lettera viè per tale discarico riguarda solamente modesti quantitativi di merce e va imputata al segretario dirigente l'ufficio Consumi, perchè l'accertamento dell'ammance venne effettuato quante già la De Lucia aveva cessato di esercire la vendita di generi alimentari da circa un anno; sicchè sarebbe risoltte ormai impossibile il recupero. In tali sensi fui consigliato dal Segretario comunale dirigente l'Ufficio razionamento e consumi.

Al rilievo n.4) Si fa rilevare "con grande superficialità venne trattato contabilmente il movimento di notevoli somme relative alla gestione annuaria", si fa rilevare che questa dizione non contiene un addebito specifico e ben determinate e mentre pone i sottoscritti nella impossibilità assoluta di rispondere, mette in chiara evidenza la volontà del funzionario di dare corpo alle ombre e di passare per irregolarità modeste facilitazioni imposte a qualsiasi amministratore dal generale grave disagio delle popolazioni. Per quale che riguarda la seconda parte del rilievo, relativa alla gestione del petrolio si chiarisce e si domanda a che avrebbero potuto imputarsi le spese di tre e quattro trasporti con camion per soli 900= litri di petrolio ottenuti in tre e quattro assegnazioni su altrettanti mesi?

Il nolo fusri, l'anticipazione di capitale, l'aggio al rivenditore no, dovevano essere compresi nel prezzo di vendita?

Al rilievo n.5) si fa osservare che l'operazione di ritiro del sale dalle saline di Margherita di Savelia è avvenuta alla luce del sole ed alla presenza dell'agente comunale Gerardiello Giovanni ed il signor Adame Antonio che constatarono i pagamenti delle somme le quali sia pure prese per camor

3
re esse trovavano giustificazione nel fatto di ottenere il sale che era indispensabile alla popolazione e che il monopolio non riusciva in alcun modo a fornire. Il trasporto in L. 54.000= è stato pagato alla ditta Serrantone Vincenze da S. Martino V.O. e dal quale non fu ritirata analoga quantizzazione al fine di non maggiorare ancora di una certa somma di prezzo di vendita. Occorre tenere presente pure che nel periodo in cui il sale fu prelevato quasi tutte le amministrazioni della provincia furono costrette a regolarsi come quella di S. Martino applicando prezzi della stessa entità.

Al rilievo n. 6) si fa osservare che l'aggio al signor Pedeto Pascuale va interpretato non solamente sotto questa luce, ma anche per anticipazione capitale con i relativi rischi per il trasferimento di somme non essendovi nell'ambito del Comune istituti bancari ed anche per responsabilità sul trasporto merci.

Il sale di cui si beneficiava il predetto dava diritto agli esercenti di ottenere merce al netto ed a giusto peso, di tale provvedimento era al corrente la Sepral.

Al rilievo n. 7) si fa osservare che se esisteva una modestissima maggiorazione sui prezzi era destinata a fronteggiare delle spese che venivano imposte dal Comune alleate: es. lavori di pulizia e cunette periferiche al centro abitato; convenevoli ad ufficiali comandanti che molte spese venivano al Comune per sovvenire autorità e leggi, planimetria dell'istituto medie; riaggiusti di eventuali danneggiamenti sopportati da monelli e palizzate che recingevano i campi di scorta: ecco a quanto cose era necessario queste fonde che venivano amministrate con ogni senso di responsabilità.

Alla linea a) di queste punte nel quale si cerca di mettere in vista la indennità percepita dai sottoscritti per diarie spese il commissario incurante forse ad arte ha emesso che i sottoscritti hanno svolta la loro attività di amministratori per ben 28 mesi percependo per indennità L. 21 mila né si è tenuto presente che la loro attività si è svolta attraverso un paesaggio che aveva tutti i caratteri dell'apocalisse per mancanza assoluta dei più elementari mezzi di comunicazione e lo accorrere ad Avelli non con una certa selerzia era una necessità per garantire i generi alimentari alle popolazioni amministrate.

Alla linea v) delle stesse punte si dice L. 6000 pagate all'assessore pagnezzi per averle anticipate a Zullo Salvatore per due trasporti con camion per Avellino. Questa spesa riguarda il riparto di fusti vuoti che avevano contenute petrelle e che erano stati reclamati dai legittimi proprietari.

Alla linea c) (lire 7000 ad Adame Enrico per accento sui lavori di riavvicinamento della sorgente "Scacci" ed ancora L. 157000 per la medesima causale) in ordine a questi due rilievi che a rebbero dovute essere regolati con una sola deliberazione non fu possibile farlo in quanto che il lavoro stesso che era stato diretto dall'assessore al ramo del tempo sig. Brevetti Domenico, non potette essere collaudato perché non rendeva quanto si presumeva; tanto che il predetto assessore per non assumersi personali responsabilità rassegnava al Prefetto le sue dimissioni. Ma era giusto forse non pagare ad un operaio il lavoro ed i materiali impiegati quando i detti lavori erano stati ideati e diretti personalmente dal sig. Brevetti?

Al rilievo n. 9) si precisa: che il Pedeto doveva regolare con l'economo il conto e pertanto era stato sollecitato varie volte, ciò è avvenuto ed il conto è stato saldato dopo le elezioni del novembre 1946 e chiuso in modo definitivo.

Al rilievo n. 10) si fa osservare: che l'operazione di prelievo della somma di L. 6000 da tempo esistente presso D'Onofrio Edoardo fu effettuata per pagare con una certa sollecitudine le indennità di licenziamento ed preavviso al bidello Raucci Pascuale e che di tale somma sarebbe rimasta reintegrata le credite stesse con l'approvazione della delibera per tale

4
affare.

Al rilievo n.11 che riguarda la cifra alla quale ammontano le spese e le indennità di viaggi in L. 175 246,50 non si riesce a comprendere se il Commissario incurante abbia voluto fare e adempiere un addebito. Si parla di ~~xxxx~~ enervità di cifra, si ammette che delle somme siano giustificate mentre altre, riguardanti tali viaggi, si riterrebbero non sufficientemente giustificate. E ci si dimentica delle condizioni di tempo e di luogo (1944-45-46-, niente mezzi, penti saltati, forniture di generi inadeguati ed intempestivi, ritiri carte annonarie, convegni per conferimenti cereali, patate, grassi solidi, olio, semina granne ecc. Circa tre viaggi al mese sono troppi per gli incumbenti che possono interessare l'amministrazione di un comune.

Al rilievo n.12 riflettente la mancanza di metri quadrati otto di vetro si precisa che il quantitativo in parola si infranse sul tragitto Avelline S. Martine a causa di un guasto al motore, nei pressi di Pietrastornina, che costrinse ~~xxxxxxxxxxxx~~ ad una snerbante manovra a spinta che fu coronata dall'insuccesso di rimanere con l'auto bloccata in una larga strada di neve che copriva la Provinciale Avelline-S. Martine.

Concludendo si tratta di una somma di modesti rilievi che potrebbero muoverli a tutti gli amministratori che hanno avuta la responsabilità della gestione di una amministrazione comunale nel tragico intervallo 1943-1946.

I sottoscritti non hanno nulla assolutamente da rimproverarsi, da altra parte non è superfluo rilevare che il popolo di S. Martine ha dato il proprio giudizio sulla loro opera, eleggendoli a reggere il Comune il 17. Novembre 1946.

=====

COPIA

Avellino 29.5.1948

Prefettura di Avellino: Gabinetto - Prot. N. 2154/29 + raccomandata con ricevuta di ritorno - Oggetto: Avv. Pasquale Villaneva e sig. Pagnezzi Carlo - Dichiarazioni contabili di fatte =

Al Sindaco di

S. Martino V.C.

Per la notifica agli interessati, mediante atto di ufficiale giudiziario, trasmette copia della decisione adottata in seduta undici corrente da questo Consiglio di Prefettura e con cui i sigg. Villaneva avv. Pasquale e Pagnezzi Carlo, già dichiarati contabili di fatte ed invitati a rendere il conto, lo hanno reso non documentando per l'ammontare di L. 181.720 la regolarità della spesa, per cui vengono per tale importo ritenuti responsabili verso il Comune ed invitati a ripianare il deficit con versamento de proprio.

La interesso nel contempo a convocare il Consiglio in seduta straordinaria di decadenza per sopraggiunta ineleggibilità delle perone sopraindicate, a termini dell'art. 14, n. 5 del D.L.L. 7.1.1946, n. 1.

Attende ricevuta della presente ed assicurazione dell'adempimento nonché copia in duplice della deliberazione consiliare, non intervenendo la quale si provvederà come per legge.

Il Prefetto fto F. Orlandi

====/=====

=====

Oggetto: Maggiorazione sui prezzi di consumo.

=====

Per conoscenza e norma, a seguito della prefettizia 55258 del 25.10 u.s. pari oggetto, si trascrive la circolare n.1157 dell'8.1.1948 del Ministero dell'Interno- Gabinetto del Ministero, pari oggetto:

"E' invalso l'uso da parte di molti comuni di applicare larghe maggiorazioni sui prezzi dei generi immessi al consumo.

Tali maggiorazioni si risolvono in vere e proprie sovrimezzazioni gravanti sui cittadini, illegittime ed arbitrarie, in quanto non consentite dalla legge ed in contrasto col costante principio riaffermato con l'art.25 della Costituzione della Repubblica, che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta ai cittadini se non in base a norma emanata dagli organi competenti.

Si è dovute, inoltre, rilevare, in via di fatto, i gravi abusi cui il sistema praticato ha dato luogo nella gestione e nella destinazione dei proventi derivanti dalle maggiorazioni di cui trattasi, spesso diretti a soddisfare esigenze non comuni alla generalità dei cittadini e al pubblico interesse, e distratti dall'uso cui si era stabilito di destinarli ed infine impiegati con veri favoritismi e con criteri e finalità politiche.

Questo Ministero, pur rendendosi conto dei partitocratici motivi che hanno potuto consigliare in passato l'applicazione di tali maggiorazioni, intende che il sistema finora seguito, abbia del tutto a cessare col ritorno alla normalità e con la necessità di assicurare la rigorosa osservanza delle leggi vigenti.

Verranno, quindi, le SS.LL. impartire ai Comuni precise e tassative disposizioni perchè sia posto immediatamente termine a qualsiasi imposizione del genere, curandone e vigilandone, ove occorra anche mediante ispezione, la esatta osservanza.

Si fa riserva di ulteriori particolari istruzioni per la presentazione ed il riscontro dei conti relativi alle maggiorazioni finora applicate nella considerazione anche che in molti casi esse hanno dato luogo da parte dei Comuni a vere e proprie gestioni speciali/

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il Prefetto fte Orlandi

COPIA

N. 2478

Comune di S. Martino V.C.

5. Giugno 1948

2 Bis

7

Avv. Pasquale Villanova e sig. Pagnezzi Carlo = dichiarazioni contabili di fatto.

Alia Prefettura di
Raccomanata

AVELLINO

Nel segnare ricevuta della nota sopradistinta, relativa all'oggetto, si assicura che è stata disposta per la notifica alle parti del Consiglio di Prefettura.

Si comunica nel contempo, che sono stati diramati gli avvisi per la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria, per le ore 9 del giorno 10 c.m., nel seguente ordine del giorno:

Esame della decisione del Consiglio di Prefettura dell'11 maggio 1948 a carico dei Consiglieri sigg. avv. Villanova Pasquale e Pagnezzi Carlo ed eventuale dichiarazione di decadenza per sopraggiunta ineleggibilità degli stessi a termini dell'art. 14 n. 5 del D.L.L. 7.1.1946, n. 1

p. il sindaco fco Abate

=====

Avv. Prof. CARLO MARIA IACCARINO
ORDINARIO NELL' UNIVERSITÀ DI NAPOLI
NAPOLI - Via Roma, 429 (Piazza Dante) - Tel. 11068

per l'avv. Pasquale Villanova e altri (comune di S. Martino V.C.) nei confronti della Prefettura di Avellino.- Decadenza per conto pendente

Premesso che il 7-10-47 la Prefettura di Avellino contestava all'attuale amministrazione che il precedente sindaco e la Giunta avevano commesso irregolarità, specialmente nell'amministrazione dello speciale fondo costituito presso l'economia comunale da maggiorazioni di generi contingentati, e diffidava il Comune a contestare all'ex sindaco ed all'assessore Pagnozzi gli addebiti in esso foglio indicati, nel termine di giorni 20 per le contestazioni;

Premesso che contestati gli addebiti furono spedite in data 16-11-47 le controdeduzioni degli intimati;

Premesso che in seduta 24-1-47 il Consiglio di Prefettura di Avellino pronunciandosi in via interlocutoria sulla responsabilità contabile degli intimati decideva inviarsi gli atti al Comune perchè il Consiglio si pronunciasse entro il mese sulla contabilità contestata

Premesso che a fine marzo e a primi aprile la Prefettura, resistendo alle richieste di rinvio del Comune che affermava di essere in procinto di esaminare la questione, ritirava il fascicolo degli atti

Premesso che nella seduta degli 11 maggio 1948 il Consiglio di Prefettura riteneva poter dichiarare contabili di fatto gli intimati, ed elevava a loro carico addebito assegnando ai medesimi mesi due per il versamento della somma addebitata

Premesso che in data 29-5-48 la prefettura trasmetteva detta decisione per la notifica, invitando parimenti il Consiglio a pronunciarsi sulla incorsa decadenza

Mi si chiede quale comportamento debba tenere l'amm.ne e quale debbano osservare gli intimati.

Gli intimati, a mente dell'art. 66 del t.u. 12-7-34, n. 1214 hanno 30 giorni dalla notifica per impugnare la decisione del Consiglio di Prefettura alla Corte dei Conti. Il che debbono fare nei termini.

L'amministrazione dovrebbe, in presenza di una decisione di responsabilità, provvedere alla decadenza dei propri amministratori, ex art. 287 l. c. e prov. 1915, ed u.c. art. 279, in relazione all'art. 14 del d.l.l. 7-1-45, n. 1, a pena dell'intervento d'ufficio ex art. 322 t.u. 1915, in base all'art. 159 e 160 del reg. del 1911.

Tuttavia, data la presenza della precedente decisione interlocutoria del Consiglio di Prefettura, il Consiglio Comunale potrebbe riunirsi al-

lo scopo di riesaminare la contabilità presentata dagli intimati, ed in quella sede potrebbe approvarla, ratificandone l'operato con apposite delibere per ogni capo di spesa, per la quale d'altronde gli intimati dovrebbero esibire le analoghe quittanze.

Si potrebbe in conseguenza spedire al Consiglio di Prefettura in vece del pagamento richiesto tale delibera, sostitutiva delle singole delibere non emanate per i singoli capi di spesa, corredata dalle quittanze relative, a giustificazione dell'erogazione. Con che non potrebbe, per il momento, richiedersi la decadenza degli intimati, o quanto meno si potrebbe ad essa resistere con controdeduzioni.

Sarebbe però da consigliarsi che, previamente, il Consiglio comunale eccepisse che esso non ritiene trattarsi di contabilità comunale, o di maneggio di fondi comunali, in quanto si tratta di somme che mai furono comprese nel bilancio comunale e che comunque il Comune non aveva titolo a riscuotere; la cui gestione fu affidata a persona diversa dai normali amministratori del danaro comunale, e che fu pagata liberamente dalla popolazione alla persona fisica incaricata della riscossione dei ~~generi~~ prezzi dei generi contingentati.

Occorrerebbe precisare che tali somme furono erogate a favore del Comune ma che ciò non è sufficiente per far ritenere tale erogazione contabilità comunale e comunali i fondi da cui essi provenivano.

Andrebbe quindi precisato che il Consiglio Comunale, di fronte al pericolo di vedere incolpati per responsabilità contabile con pena di decadenza dalle funzioni due suoi amministratori, fa ora proprie le risultanze della gestione, ratificandone le erogazioni attraverso analoghe deliberazioni di spesa, e approvandone lo esposto con la approvazione delle relative quittanze.

Non sarà male far rilevare che nelle stesse condizioni si trovano moltissimi comuni dell'Italia meridionale e della provincia e che è veramente strano che solo nei confronti di due amministratori di S.M. V.C. si voglia svolgere l'azione di decadenza, mentre che negli altri comuni nulla si è fatto.

La delibera quindi dovrebbe: a) rilevare che non si tratta di gestione di danaro comunale non essendo mai detto danaro entrato nelle casse comunali, nè fatto proprio dal Comune, nè comunque avendo il Comune titolo ad esigerlo. Che in fatto la gestione fu del tutto separata e di iniziativa privata, destinata però a pubblico interesse; b) che comunque, date le necessità del momento, ad evitare decadenze, il Consiglio è disposto a riconoscere tale gestione, appropriandosi delle somme incassate, deliberando per le rispettive spese indicate, in sede di ratifica della gestione fatta a suo favore; e approvando il conto come reso dagli intimati con le relative pezze di appoggio.

Mucy



10

Z

Il Prefetto
della Provincia di Avellino

Presidente della G.P.A. in sede Giurisdizionale

Vista l'istanza con la quale Naucci Alfredo fu Costantino chiede che venga fissata l'udienza per la discussione del ricorso da lui presentato alla G.P.A. in sede Giurisdizionale avverso la deliberazione in data 10 giugno 1948 con la quale il Consiglio Comunale di S. Martino Valle Gaudina respingeva la dichiarazione di decadenza dei consiglieri Villanova Pasquale e Pagnozzi Carlo;

Visto il T.U. 26 giugno 1924 n. 1058 sulle attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa in sede Giurisdizionale;

Decreta

E' fissata per il giorno 23 luglio alle ore 10,30 l'udienza della G.P.A. in sede giurisdizionale per la discussione del ricorso di cui in narrativa a relazione dell'Avv. Benigni.

Avellino 30 Giugno 1948

Il Prefetto Presidente
della GPA in sede Giurisdizionale



Notifico

L'anno 1948 il giorno primo luglio
in S. Martino V. C. del istanza di
Rancieri Alfredo fu Costantino,
domiciliato in S. Martino V. C.

Ho sottoscritto l'Ufficio Giudiziario
della Pretura di Corviano veneto.

Ho notificato e dato copie dell'auto
scritto ricorso e decreti di pignoranza
avv. di Villanova Seguel e Seguelari
Carlo domiciliati in S. Martino V. C.
per loro legge recante e per tutti
gli effetti di legge, emanati con
legge di copia a mano propria

Fatta nell'ist. Villanova Seguel

IL COMMESSO AUTORIZZATO

[Signature]

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[Signature]



Ans. Eugene Williams
Lynchburg



6

Ill.mo sig. Presidente e sig.ri Componenti della
Giunta Provinciale Amministrativa di

AVELLINO

Romano Alfano fu Costantino, iscritto nelle liste
elettorali del Comune di S. Martino V.C., qui domici-
liato, espone:

Nella seduta dell'II maggio 1948, il Consiglio di Pre-
fettura dichiarava "contabili di fatto per maneggio
di danaro extra bilancio senza rendere i conti i Con-
siglieri avv. Pasquale Villanova e Pagnozzi Carlo fu
Generoso. Tale maneggio di danaro risontava all'epo-
ca della loro amministrazione di nomina prefettizia
e per conseguenza erano reali contabili di fatto pre-
cedentemente alla loro nomina a consiglieri col suf-
fragio popolare.

S.E. il Prefetto invitò per tanto il Sindaco a conve-
care il Consiglio per deliberare la decadenza dei
due predetti Consiglieri, se non che il predetto Con-
siglio, nella tornata del 10 giugno corr. mese, per evi-
dente spirito di faziosità e nella manifesta coali-
zione di proteggere la maggioranza^l i compagni, non ha
ritenuto deliberare la decadenza stessa impugnandola
con lo specioso pretesto di non avere il Sindaco riu-
nito preventivamente il Consiglio per l'esame e la
preventiva contestazione degli addebiti e perché, in

ogni caso, la resa dei conti doveva considerarsi sospesa, in virtù di circolare ministeriale, in attesa delle disposizioni da emanarsi dal competente Ministero.

Tutto ciò rappresenta un'evidente ribellione ai risultati dell'inchiesta fatta dalla Prefettura ed è una chiara, categorica infrazione alle precise disposizioni di legge - tenuto conto del disposto dell'art. 14 n. 5 del D.L.L. 7 gennaio 1946 n. I in relazione al responso del Consiglio di Prefettura dell'11 maggio 1948 -

Nel produrre in conseguenza il sottoscritto formale ricorso, a norma e per gli effetti dell'art. 54 del precitato decreto, avverso la decisione del Consiglio Comunale di S. Martino V.C. del 10 giugno 1948 ~~avverso~~

chiede

che l'On. Giunta Provinciale Amministrativa, in deroga dell'inficiata decisione e la stessa annullando, dichiari la (ineleggibilità) per effetto dell'art. 14 n. 5 del D.L.L. 7 gennaio 1946 n. I a consiglieri comunali dei sig.ri avv. Pasquale Villanova e Pagnozzi Carlo fu Generoso e quindi ne decreti la decadenza, provvedendo coevamente alla loro sostituzione a norma dell'art. 50 della suddetta legge -

Il tutto, in caso di ingiusta opposizione, con rivalsa
di spese e competenze-

Con osservanza-

S. Martino V.C. - 23 giugno 1948-

Roussi' Sepedo

Atto di intima-

L'Anno 1900quarantotto - 1948 - il giorno *febbre*
giugno - in S. Martino V.C. -

A richiesta del sig. *Roussi' Sepedo in Contenzione*, do-
miciliato in S. Martino V.C. -

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura
di Cervinara ho per legale scienza e per gli effetti
di legge notificato l'antescritto reclamo ai sig. ri
avv. Villanova Pasquale di *Beninaria* e Pagnozzi Carlo
ru Generoso, domiciliati in S. Martino V.C., mediante
consegna di copia a mani *proprie*

Quella dell'avv. Pasquale Villanova

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(S. Martino V.C.)



Rev. Joseph P. Williams
Dr. Benjamin Williams

26 8 1948

17

On. Sansone,
Piazza Matteotti 7

N A P O L I

Ti scrivo per ricordarti che il 3 (tre) del prossimo mese di settembre dovremo discutere ad Avellino il ricorso davanti alla Giunta provinciale Amministrativa. Ma ho ragione di ritenere, dopo un abboccamento avuto col Prefetto-Presidente della Giunta stessa che la discussione dovrebbe essere rinviata di bel nuovo e fino alla decisione della Corte dei Conti davanti alla quale pende ricorso.

Sarebbe buono, perciò, che chiedessi telegraficamente un analogo differimento stante che l'avv. Bogianckino di Roma assicura che entro il mese di ottobre potrebbesi ottenere la decisione del Consiglio della Corte dei Conti.

Attendo assicurazione formale del tuo interessamento e pregoti di farmi tenere con ogni sollecitudine la copia dell'ultima decisione del Consiglio di Prefettura lasciata nell'incarto che ebbi a consegnarti. *perche' devo spedirlo a Roma*

In attesa, molto cordialmente ti saluto.

(avv. Pasquale Villanova)

P. Villanova

*Spedito per
28.8.48*

*sentito stampo
nuovo
28.8.48*

CAMERA DEI DEPUTATI

Illegittimità perché avrebbe violato la competenza del
Consiglio di Prefettura -

Sospensione - Corte dei Conti - come decidere la Corte dei
Conti -

Parere dell'amministrazione comunale -

conflicts
superior
new

litol col comune
benidonta

new
to col consume
lite pendente of consume
with here : ma

a bill fare

una via loro

Fratta !!

John B. Bates

Papuzzi e Villanova

Gratuli Difetti - Rilevanti al Consiglio di Refettorio

non è denaro del Comune

competenza

Sopranumeraria

Repubblicani

conflicti

eccesso di potere

merito

interrogare
Consiglio di Refettorio

di lavoro
multiplici

conflicti

denaro del Comune

denaro del Comune

di entrate secondo
leggi

di entrate e
L. 8 il
numero 8!

non si sono
dimensi

Dall'ispezione a suo tempo effettuata presso questa Comune in ordine ai rilievi segnalati a carico dell'amministrazione comunale con a capo il Sindaco avv. Pasquale Villanova e che precedette l'attuale amministrazione è emerso quanto segue:

- 1) Nel servizio annuario è risultato che furono emessi, in sovrappiù delle razioni normali, buoni di favore, per il periodo da gennaio all'agosto 1946, per quintali 14,20 di pane e 2,78 di pasta.
- 2) Per la questione riguardante l'assegnazione dell'olio ai produttori di grassi suini veniva fatta dal Sindaco lettera con la quale si ordinava di far restituire a coloro che avevano macellate suini di peso inferiore ai Kg. 80, i tagliandi per l'olio già asportati dalle tessere e di conservare ai medesimi gli altri tagliandi per l'intero anno.
- 3) Analogamente, non avendo l'esercente Olimpia De Lucia saputo dare ragione di un ammanco di zucchero, olio e sapone si ordinava da parte del Sindaco stesse il discarico dei relativi quantitativi e la chiusura definitiva della partita.
- 4) Con grande superficialità venne trattato contabilmente il movimento delle notevoli somme relative alla gestione annuaria; 900 litri di petrolio risulterebbero distribuiti alla popolazione nel giugno 1946 a lire 40 il litro con un aumento di 16, 16 lire al litro sul prezzo di acquisto, senza che tale prezzo resti ingiustificato dalle fatture della merce e del trasporto.
- 5) Nel gennaio 1946 l'assessore comunale Pagnozzi Carlo si recò a prelevare 45 quintali di sale a Margherita di Stavela, ne ritornò con una nota di L. 158.170 di cui sole lire 91.170 fatturate, affermando senza documenti, di aver pagato ben lire 54.000 per trasporto, 5.000 per facchinaggio (oltre L. 1170 per spese di carico alle saline) duemila per il passaggio pagato ad un agente del Comune di Margherita di Stavela, immettendo per le sacche e spago, duemila per vitte ed alleggie e lire tremila per finanziamento.
- 6) A Pedate Pasquale, esercente incaricato di provvedere al finanziamento ritiro dei generi presso l'agenzia del Consorzio agrario e distribuzione agli esercenti, venne attribuito, oltre alla spesa di trasporto e ad un sensibile calo, un interesse per il finanziamento; il Pedate ha percepito il 4% netto, anticipando il danaro per appena uno e due giorni.
- 7) Con altra percentuale di maggiorazione dei prezzi dei generi razionati si venne a costituire un fondo speciale presso l'econome, sul quale sono state prelevate somme destinate a spese non liquidate regolarmente così compensi straordinari al personale, non autorizzati, L. 11.775; lavori e riparazioni diverse non liquidati regolarmente L. 28.767; compenso al geom. Pagnozzi ~~xxxxxx~~ per redazione planimetria scuole medie L. 800=; spesa per convenevoli L. 4465; pranzi agli agenti della Corpo delle Foreste L. 3647,90; compenso all'econome per il servizio di contabilità speciale L. 8.900=

Sulle stesse somme furono prelevate:

- a) ben L. 31.000 circa per spese ed indennità di viaggio al Sindaco ed all'assessore Pagnozzi egualmente non liquidate, con deliberazione;
- b) L. 6000 a favore del Pagnozzi con la causale "rimborso somma ~~xxxx~~ pagata a Zullo Salvatore per due trasporti con camion da Avellino", della quale spesa non venne fornita alcuna giustificazione;
- c) L. 7000= a favore del muratore Adamo Enrico per varie lavori alla sergente Scacci non autorizzati.

- 8) Alle stesse Adamo Enrico fu inoltre pagato un mandato di acconto di

L.15.000= per gli stessi lavori, senza regolare deliberazione.

9) La contabilità del fondo speciale di cui sopra non fu resa regolarmente, per cui risulterebbe che il sig. pedote Pascuale, che doveva versare all'econome volta per volta l'ammontare della stabilita maggiorazione di proprie, sarebbe tuttora debitore di somme notevoli.

10) Altre L.6000 furono erogate irregolarmente a favore del fratello Asucci Pascuale, prelevandole sul credito esistente presso il commerciante D'Onofrio Eduardo e ricevute dalla vendita di tessuti.

11) Le spese ed indennità di viaggi erogate, con e senza regolare deliberazione, ammontano in due anni alla enorme cifra di L.175.216,30. I viaggi furono effettuati con una frequenza tale da non apparire sempre giustificati.

12) Il 16 febbraio 1946 l'assessore Pagnezzi acquistò dalla ditta De Angelis di Atripalda 50 mc. di vetri, da servire per le scuole e per il Municipio. Il falegname che fu incaricato della messa in opera, ha dichiarato per iscritto che ne furono collocati mc 22 circa. Non risulta giustificata la mancanza del rimanente quantitativo di mc.8=

Ciò premesso prese la S.V. di voler contestare i suddetti addebiti all'ex sindaco, avv. Villanova Pascuale e all'assessore Pagnezzi Carlo, assegnando loro il termine di giorni venti entro il quale dovranno dare giustificazione delle irregolarità di cui trattasi e rendere il conto delle somme amministrate al di fuori della contabilità del Comune.

Prege favorire esplicita assicurazione.

P. Il Prefetto fte Mancini.

COMUNE DI

SAN MARTINO VALLE CAUDINA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA DELL'11

MAGGIO 1948 A CARICO DEI CONSIGLIERI SIGG. AVV. VILLANOVA PASQUALE
E PAGNOZZI CARLO ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER SO-
PRAGGIUNTA INELEGGIBILITA' DEGLI STESSI A TERMINI DELL'ART. 14, N. 5
DEL D.L. 7 GENN. 1946 N. 1=

ADUNANZA del di

10 GIUGNO 1948

L'anno millenovecento _____ il di _____
del mese di _____ a ore _____ nella Sala Comunale, dietro
invito diramato dal Sindaco in data _____ N. _____
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione _____ ordinaria ed in
seduta _____ di _____ convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. _____

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. _____ e assenti sebbene
invitati N. _____ come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1.				11.			
2.				12.			
3.				13.			
4.				14.			
5.				15.			
6.				16.			
7.				17.			
8.				18.			
9.				19.			
10.				20.			

Assiste il Segretario Capo Sig. _____
incaricato della redazione del verbale.

Ordina l'allontanamento del pubblico dalla sala e la chiusura delle porte essendo la seduta non pubblica, a norma del 2° comma dell'art. 295 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, N. 148 dopo di che il Presidente, per illuminare sull'oggetto i Consiglieri, invita il Segretario a dare lettura degli Atti relativi ed indi invita i Consiglieri stessi a fare le proprie eccezioni.

Chiede la parola così il Consigliere Del Giacoe Atmanne, il quale, per i fatti esposti, propone la dichiarazione di decadenza per due Consiglieri Sigg. Avv. Pascuale Villanova e Pagnezzi Carlo per sopraggiunta ineleggibilità a norma dell'art. 14 n. 5 del D.L. 7.1.1946 n. 1.

Il Consigliere D'Alessie Vincenzo, si oppone alla dichiarazione di decadenza e propone al Consiglio l'approvazione di uno schema di deliberazione, che legge a viva voce, del seguente tenore:

***** Il Consiglio Comunale di San Martino Valle Caudina, sentita la relazione del Sindaco, con la quale, giusta nota prefettizia 29 maggio 1948, si disponeva la convocazione del Consiglio per pronunciarsi sulla decadenza in cui sarebbero incorsi gli ex amministratori avv. Pascuale Villanova ed il Signor Ezze Pagnezzi Carlo, perché contabili di fatte per la somma di Lire 181.780 per spese non autorizzate, né deliberate;

Viste che il Consiglio di Prefettura nella sua tornata del 24 gennaio 1948 decideva di inviare al Comune gli atti perché il Consiglio si pronunciasse sulla contabilità contestata;

Viste che la inadempienza del Sindaco per la mancata convocazione del Consiglio ridonda a tutto danno dei Signori ritenuti contabili di fatte, Avv. Pascuale Villanova e Pagnezzi Carlo, che sarebbero rimasti privi di presentare le giuste pezze di appoggio per le spese non deliberate e per la ratifica da parte del Consiglio;

Ritenute che la mancata convocazione è stata erroneamente interpretata come ammissione dei fatti;

Rilevate che non si tratta di danaro comunale non essendo mai dette danaro entrate nelle casse del Comune, né dal medesimo è state mai fatte proprie, in quanto tale gestione fu del tutto divisa e separata, ma destinata a pubblico interesse;

Accertate che nelle stesse condizioni si trovava la massima parte dei Comuni dell'Italia meridionale e della Provincia di Avelline e che solo nei riguardi di due amministratori di San Martino V.C. si voglia ~~xxx~~ svolgere azione di decadenza, mentre negli altri nulla si è fatto;

Ritenute che in tali condizioni di tempo (occupazione Alleata) e conseguente annichilimento delle Autorità Italiane e di luogo, come distruzione di ogni mezzo di comunicazione;

Vista anche la circolare del Ministero dell'Interno n. 1137 del giorno 8 gennaio 1948, riportata nel Bollettino degli Atti Ufficiali della Prefettura di Avelline del 16 febbraio 1948 n. 4, con la quale il Ministero si riservava di emanare disposizioni in ordine ai conti relativi alle maggiorazioni appertate sul prezzo di vendita dei generi contingentati;

Delibera

non pronunciarsi sulla decadenza per sopraggiunta ineleggibilità dei Consiglieri Villanova Pascuale e Pagnezzi Carlo, perché l'Onorevole Consesso di Prefettura ha emesso un provvedimento in contrasto con la precisa disposizione del Ministero degli Interni n. 1137 dell'8 gennaio 1948, ultime capoverse.

Delibera inoltre che l'Eccellenza il Prefetto voglia proporre al Consiglio di Prefettura la revoca del provvedimento e l'eventuale rinvio al Comune di San Martino Valle Caudina del fascicolo degli atti di cui l'inchiesta Maresca per l'esame di ogni capo si spessa e delle relative pezze giustificative.

10 giugno 1948 Firmato D'Alessie Vincenzo *****.

I Consiglieri Abate Angelo gerardo e Clemente Bellisario fanno presente che le deduzioni presentate dal Consigliere D'Alessie Vincenzo non hanno alcun fondamento legale e, pertanto, presentene delle dichiarazioni per iscritte e dopo lette a viva voce dal Segretario, vengono qui di seguito integralmente riportate:

***** I sottoscritti Consiglieri della minoranza dichiarano che i Signori Villaneva e Pagnezzi sono stati ritenuti e dichiarati contabili di fatto. Tutte ciò rappresenta una palese causa di decadenza dalla carica? In conseguenza, il Consiglio Comunale, deve dichiarare tale decadenza in osservanza di precisa disposizione di legge comunale e Provinciale? Invitano perciò il Consiglio a mettere ai voti tale decadenza, facendo fin d'ora protesta e riserva che, qualora tale decadenza non sia dichiarata, predurranno ricorso nei modi di legge, perché la legge sia osservata.

I sottoscritti chiedono, altresì, che sia disposta una inchiesta subitutta l'opera amministrativa e finanziaria svoltasi fino ad oggi. Qualora non si preceda a tale inchiesta, si riservano di chiederla all'autorità Superiore. F.to Abate Angelo Gerardo e Bellisario Clemente.*****

Il Sindaco-Presidente

Passa la questione ai voti per la decadenza e meno dei due Consiglieri menzionati.

Si procede perciò alla nomina di tre scrutatori nelle persone dei Sigg. Consiglieri De Nisi Camillo, Varrecchia Annare e Ricci Antonio. Si procede alla scelta quindi delle scrutatere che deve estrarre le schede. La sorte favorisce De Nisi Camillo. I Consiglieri passano alla votazione a scrutinio segreto. Il Risultato delle scrutinie è il seguente:

N.11 schede portanti il "NO", vale a dire per la non decadenza e N.3 schede portanti il "SI" vale a dire per la decadenza.

Per i risultati di tale votazione il Sindaco-Presidente dichiara rigettata la richiesta di dichiarazione di decadenza dalla carica dei Consiglieri Avv. Pasquale Villaneva e Pagnezzi Carlo, avanzata dalla Prefettura al Consiglio con nota del 29 maggio 1948, n.2154/29 per seppraggiunta ineleggibilità a norma dell'art.14 n. 5 del D.L.L. 7 gennaio 1946 n. 1.=

=====

26
Firmati all'originale:

IL SINDACO

Il Segretario Capo

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dal Municipio, addì

19

V. IL SINDACO

Il Segretario Capo

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, la presente deliberazione venne per copia pubblicata all'albo Pretorio il
giorno di _____ e che contro la medesima non furono a tutt'oggi presentati reclami.

Dal Municipio, addì

19

Il Segretario Capo

N. _____ Div. _____

Visto:

L. 1

19

IL PREFETTO